

(N. 1937)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 marzo 1957 (V. Stampato n. 2405)*

d'iniziativa dei Deputati INFANTINO e DELCROIX

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1957

Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento, che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista.

L'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi riguarda anche i privati datori di lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, per le assunzioni di centralinisti che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dalla applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.

La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti telefonici, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi.

Art. 2.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di cen-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tralinista telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da parte di apposita Commissione.

La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è presieduta dal Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale e composta da:

un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro;
un ingegnere designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro;

un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro;

un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al VI.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica tre anni.

Art. 3.

I minorati della vista che aspirino ad essere iscritti nell'Albo professionale di cui al precedente articolo, dovranno presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere sottoposti alla prova teorico-pratica, allegando i seguenti documenti:

a) diploma di conseguita idoneità alle funzioni di centralinista telefonico rilasciato da una scuola autorizzata o dalla direzione di uno dei corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato con legge 4 maggio 1951, n. 456;

b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira.

Art. 4.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente articolo 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati di un centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Amministrazioni e gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente comma dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra.

I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni di cui al presente articolo saranno puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta dei dati forniti dalle Amministrazioni ed Enti pubblici e privati datori di lavoro di cui al precedente articolo 4, provvede, per il tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, ad avviare al lavoro i minorati della vista iscritti nell'Albo professionale dei centralinisti telefonici.

Ai minorati della vista assunti al lavoro in forza della presente legge dai privati datori di lavoro deve essere applicato il normale trattamento di lavoro e di previdenza in atto nelle aziende.

Art. 6.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente articolo 1, possono conteggiare i minorati della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come centralinisti telefonici, nel numero dei minorati di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375,

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 7.

I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista sono puniti con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

Art. 8

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 6 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal Prefetto della provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il Prefetto, sentito il parere del competente Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della

somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 4 e 6 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'articolo 4, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla Sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

I centralinisti telefonici ciechi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già occupati saranno mantenuti in servizio e, qualora non siano in possesso del diploma professionale, possono essere ammessi a sostenere la prova teorico-pratica prevista dall'articolo 3 della presente legge in deroga all'obbligo di cui alla lettera a) dello stesso articolo 3.